

SEZIONE I



Denominazione Associazione: "A.N.FO.S. – Associazione Nazionale Formatori per la Sicurezza"

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

I formatori associati A.N.FO.S. operano nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, svolgono attività di formazione ed informazione:

1. Dei lavoratori e dei loro rappresentanti (*i.e.* preposti e dirigenti) ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e *s.m.i.*, di quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, Rep.221, nonché, da ultimo, dal Decreto Interministeriale del 06/03/2013;
2. Dei datori di lavoro che svolgano in proprio la funzione di R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08 e *s.m.i.*;
3. Dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione consulenti esterni all'azienda, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e *s.m.i.*, nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 (attuativo delle previsioni di cui all'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs. 195/03) e dalle successive linee interpretative del 05/10/2006;
4. Degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. 81/08 e *s.m.i.*; dell'Accordo Stato - Regioni del 26/01/2006 e delle successive linee interpretative del 05/10/2006;
5. Degli addetti ai compiti speciali (*inter alia*: addetto all'antincendio e gestione delle emergenze e l'addetto al primo soccorso aziendale, utilizzando personale medico);
6. Degli addetti all'utilizzo delle attrezzature di lavoro per la quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5, D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato - Regioni del 22/02/2012;
7. Altri corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (tra cui quello per Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori ex art. 98 D. Lgs. 81/08).

I responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, cosiddetti *RSPP* ed *ASPP*, figure entrambe regolamentate dagli artt. 31 e ss. del D. lgs. 81/08 e *s.m.i.*, provvedono, in base alla specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, all'individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori e ad informarli in tema di antincendio e primo soccorso.

A.N.FO.S. si prefigge, dunque, l'obiettivo di garantire un sistema di formazione atta a rafforzare e migliorare le capacità e le competenze tecnico professionali di tutti quei soggetti

che operino nel predetto campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed erogino servizi di formazione e consulenza potendo questi ultimi essere lavoratori, formatori, consulenti, Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 D. lgs. 81/08 e s.m.i.), responsabili di strutture aziendali od imprenditoriali, docenti e tutor.

Data di costituzione: 29 novembre 2007

Statuto : ultima revisione approvata il 18 aprile 2013

Sede legale: Via S. Stefano n. 9 – 00061 Anguillara Sabazia (RM).

Sito web: *www.anfos.it*

Legale rappresentante: Dott. Rolando Morelli

Struttura organizzativa dell'associazione: (art. 10 Statuto)

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Consiglio direttivo:

- Morelli Rolando, nato a Roma il 12 marzo 1950 (C.F. MRLRND50C12H501T);
- Garbati Lucia, nata a Roma il 15 marzo 1976 (C.F. GRBLCU76C55H501E);
- Lelli Fabrizia, nata a Roma il 18 agosto 1967 (C.F. LLLFRZ67M58H501L).

Presidente: Morelli Rolando, nato a Roma il 12 marzo 1950 (C.F. MRLRND50C12H501T)

Requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione:

Gli associati dovranno, poi, essere in possesso dei titoli (tra i quali, figura un "prerequisito" o "requisito minimo", ovvero, il possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado) previsti dalla vigente normativa in tema di "formazione dei formatori" nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, di quelli relativi ai responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP ed ASPP), nonché di quelli previsti dalle norme nazionali e regionali che disciplinano la formazione degli alimentaristi.

Più in particolare saranno seguiti:

- i criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa in tema di formazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come da ultimo approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza il 18 aprile 2012, ex art. 6, comma 8, lettera *m-bis*, D. lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i criteri di cui all'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (attuativo delle previsioni di cui all'art. 2 commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs. 195/03) e dalle successive linee interpretative del 05/10/2006;
- i criteri di cui agli Accordi approvati il 21.12.2011 in sede di Conferenza Stato – Regioni;
- i criteri enucleati all'articolo 32 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente ai responsabili ed agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (*R.S.P.P.* ed *A.S.P.P.*);
- i sei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, elaborati dalla Commissione Consultiva permanente nella seduta del 18.04.2012 e recepiti nel Decreto interministeriale 6 marzo 2013.

La rispondenza ai predetti criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di una idonea documentazione, quale in via esemplificativa e non tassativa, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, *etc.* In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o quella come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

Obblighi di aggiornamento:

Il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale (ove il triennio andrà a decorrere dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione), alternativamente:

- alla frequenza di almeno 24 ore di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento (almeno 8 ore) nell'area tematica di competenza organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4 D. lgs. 81/2008, oppure,
- ad effettuare almeno 24 ore di docenza nella detta area tematica di competenza.

Ulteriori obblighi sono quelli stabiliti dalla singola normativa di settore.

Per gli *R.S.P.P.* ed *A.S.P.P.*, invece, l'obbligo di aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale, ex art. 32, comma 6, D. lgs. 81/2008 e s.m.i. (che rinvia a quanto sancito dall'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 e dalle Linee Interpretative del 5/10/2006). Dovranno, poi, essere rispettati le ulteriori prescrizioni normative dettate dagli Accordi Stato – Regioni approvati il 21.12.2011, pubblicati in G. U. in data 11 gennaio 2012.

Per gli *R.S.P.P.* datori di lavoro si precisa che il termine previsto per il predetto obbligo di aggiornamento è di cinque anni a decorrere dall'11.02.2012.

La durata dei corsi di aggiornamento ha una durata variabile modulata in relazione a tre diversi livelli di rischio dell'attività aziendale: nello specifico, la durata sarà di 6 ore per le attività a cd. rischio basso, 10 ore per quelle a cd. rischio medio ed, infine, di 14 ore per quelle a cd. rischio alto.

Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale:

Gli Associati, dal proprio canto, sono tenuti a dimostrare l'effettivo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione all'Associazione, ciò presentando tutta la documentazione all'uopo necessaria (*i.e.* certificazioni, attestati, diplomi *etc.*).

L'ANFOS terrà monitorata la posizione dei singoli Associati, provvedendo periodicamente a verificare il corso di validità delle certificazioni presentate e a far sì che tutti gli iscritti risultino costantemente aggiornati in tema di formazione ed informazione, grazie alla frequenza di corsi formativi, secondo la normativa vigente. L'Associato rinvenuto "non in regola" sarà prontamente avvertito ad opera del Consiglio Direttivo in merito alle irregolarità riscontrate e, in un congruo termine, dovrà quindi provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, ai fini del mantenimento dello *status* di Associato ANFOS.

Nello specifico, saranno organizzati corsi di aggiornamento, anche in modalità *e-learning*, ed una idonea documentazione che, al termine del corso medesimo, possa comprovarlo svolgimento dell'attività di riferimento.

Quota da versare: per l'anno 2013 l'importo della quota è fissato in euro 50,00/Associato. Così come previsto dagli artt. 7 e 8 dello Statuto dell'Associazione, questa dovrà essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno successivo alla data di scadenza.

SEZIONE II

Soggetto incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Consiglio direttivo

Numero associati: 2091 Associati (al 29 aprile 2013).

Sedi regionali dell'Associazione:

Regione Lombardia –c/o Gruppo ERREPI s.r.l., via D. Alighieri n. 10, Lissone (MB);

Regione Abruzzo – c/o Studio di Consulenza Aziendale Dott.ssa Pestilli Rosa, Via Liguria n. 19/h, Avezzano (AQ);

Regione Puglia - c/o Studio Geom. De Vanna Michele, Via Giusti n. 21, Bari (BA).

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

L'ANFOS ha preposto alla formazione dei propri associati un gruppo di professionisti organizzati in un apposito *team*, composto da:

- Dott. Rolando Morelli;
- Dott.ssa Arianna De Paolis;
- Dott.ssa Emanuela Di Marino.

Garanzie attivate a tutela degli utenti: *In primis*, ANFOS, per garantire la professionalità dei propri associati ed un effettivo possesso dei requisiti richiesti *ex lege* (art. 5, comma 1, lettera e) Legge 4/2013) si impegna ad effettuare un controllo accurato di tutte le domande di ammissione che arrivano all'Associazione. All'uopo il Consiglio direttivo presterà particolare riguardo al corso di validità dei titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante ed alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo. Presidente ed il Consiglio direttivo, inoltre, si impegnano a dar vita a tutte le garanzie volte a garantire una quanto più possibile efficace ed efficiente tutela dei propri associati, tra cui, inter alia, quelle previste dal D. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo). In caso di violazioni, il Consiglio direttivo potrà, peraltro, irrogare sanzioni disciplinari a carico del socio inadempiente.

Sul sito web dell'Associazione, www.anfos.it, è stato attivato, uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore con modalità di accesso immediato presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Nel predetto "sportello di garanzia" sono pubblicate tutte le informazioni e la documentazione utili per una fattiva tutela del consumatore: Statuto, Codice etico e deontologico, nonché Codice privacy e Codice del consumo.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:

N. registrazione certificato: 20100102004924

(campo di applicazione: Formazione professionale e formazione *E-learning*).

Firma del legale rappresentante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and appears to be the name of the legal representative.